

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 marzo 2022

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di marzo dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quarantacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA. _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **340** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, AI SENSI DELLA L.R. 14/2012. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2501/2012.

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- la legge regionale 7 maggio 2012, n. 14, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni) con la quale, tra l'altro, sono state introdotte alcune modificazioni alla l.r. 14/2012.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2501 in data 28 dicembre 2012, recante "Approvazione del profilo professionale relativo alla figura di acconciatore e delle disposizioni applicative di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della l.r. 7 maggio 2012, n. 14."

Richiama altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 8, in data 8 gennaio 2016, recante "Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione. Integrazione della deliberazione della giunta regionale n. 519/2010.";
- n. 103 in data 8 febbraio 2021, recante "Approvazione delle disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015. Revoca della DGR 2712/2009.";
- n. 83, in data 31 gennaio 2022, recante "Approvazione della bozza di convenzione tra la regione e la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021."

Richiama infine il provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022 recante "Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n. 83/2022".

Premette che la presente deliberazione definisce le modalità di realizzazione degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore, in un'ottica di allineamento rispetto a quanto previsto dalle Regioni limitrofe, nonché nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Dà atto che i percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) volti all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale in attuazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), sono equivalenti, rispettivamente, ai corsi biennali e al corso di specializzazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2012 e che, pertanto, il conseguimento, a seguito del superamento di apposito esame teorico-pratico, della qualificazione di Tecnico dell'acconciatura, al termine dei percorsi di

leFP, o di Acconciatore, al termine dei percorsi di cui alla l.r. 14/2012, costituisce titolo valido ai fini della relativa abilitazione professionale.

Rende noto che gli uffici della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in collaborazione con gli uffici della Struttura politiche della formazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, hanno proceduto, alla luce dell'evoluzione che ha interessato, in particolare, il sistema della formazione professionale, ad una rilettura delle disposizioni di cui alla DGR 2501/2012 ed alla conseguente predisposizione delle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale.

Informa che, in data 24 marzo 2022, la presente deliberazione, ai sensi della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14, articolo 5, comma 3, è stata illustrata alla competente Commissione consiliare.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare, in sostituzione di quelle approvate con la precedente DGR 2501/2012, le disposizioni applicative dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della l.r. 14/2012, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dà atto che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della DGR 103/2021, i profili professionali sono approvati mediante provvedimento dirigenziale della Struttura politiche della formazione, nel quadro dell'attività di manutenzione del repertorio avviata dalla Struttura medesima.

Propone, infine, alla Giunta regionale, di rinviare a successiva deliberazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. 14/2012, previa illustrazione alla Commissione consiliare in materia di formazione, l'approvazione degli standard formativi, comprensivi dei contenuti tecnico-culturali dei corsi.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ritenuto di approvare, in sostituzione di quelle approvate con la precedente DGR 2501/2012, le disposizioni applicative dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della l.r. 14/2012, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

preso atto che in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della DGR 103/2021, i profili professionali sono approvati mediante provvedimento dirigenziale della Struttura politiche della formazione nel quadro dell'attività di manutenzione del repertorio avviata dalla Struttura medesima;

ritenuto di rinviare a successiva deliberazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. 14/2012, previa illustrazione alla Commissione consiliare in materia di formazione professionale, l'approvazione degli standard formativi, comprensivi dei contenuti tecnico-culturali dei corsi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 della l.r. 14/2012, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2501 in data 28 dicembre 2012, recante "Approvazione del profilo professionale relativo alla figura di acconciatore e delle disposizioni applicative di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della l.r. 7 maggio 2012, n. 14.";
3. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare previa illustrazione alla Commissione consiliare competente in materia di formazione professionale, l'approvazione degli standard formativi, comprensivi dei contenuti teorico-culturali dei corsi;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

§

Diposizioni applicative di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 14/2012, per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Articolo 1

Requisiti di accesso all'esame

1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'esame teorico-pratico volto al conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore le persone in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
 - a) Qualifica professionale conseguita in esito ad un corso di qualificazione biennale di formazione professionale o triennale nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico in esito al quale non sia stata rilasciata qualificazione professionale oppure da un periodo lavorativo della durata di un anno, da effettuare nell'arco di due anni, in qualità di dipendente qualificato, socio attivo o collaboratore familiare presso un'impresa di acconciatura escluso il periodo di apprendistato;
 - b) Periodo di inserimento in attività lavorativa qualificata della durata di tre anni, da effettuare nell'arco di cinque anni, presso un'impresa di acconciatura, in qualità di titolare di impresa o di socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, seguito da un corso di formazione professionale di contenuto prevalentemente teorico in esito al quale non sia stata rilasciata qualificazione professionale;
 - c) Periodo di inserimento in attività lavorativa qualificata della durata di un solo anno da effettuare nell'arco di due anni, nelle forme sopra indicate, se preceduto da un rapporto di apprendistato, della durata prevista dai contratti di categoria, comunque seguito dal corso di formazione professionale di cui al punto b).
2. Il successivo articolo 3 fornisce le indicazioni relative ai corsi di contenuto prevalentemente pratico e prevalentemente teorico di cui al comma 1.
3. Laddove, in esito ai corsi di cui al precedente comma, sia previsto un esame volto al rilascio della qualifica professionale di acconciatore, pari almeno al livello IV EQF, il titolo conseguito costituisce titolo valido ai fini dell'abilitazione professionale.
4. I percorsi realizzati nell'ambito del sistema regionale di IeFP e finalizzati al conseguimento del diploma professionale di Tecnico dell'acconciatura sono equivalenti al corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico di cui alla lettera a) del precedente comma 1. Per tali percorsi si precisa quanto segue:
 - a) in caso di percorsi avviati in data antecedente all'adozione delle presenti disposizioni l'esame di diploma si svolge in forma integrata all'esame di abilitazione, così come disposto al successivo articolo 4 comma 1 lettera a);
 - b) in caso di percorsi avviati successivamente all'adozione delle presenti disposizioni, il diploma professionale conseguito costituisce titolo abilitante a norma della summenzionata l.r. 14/2012.
5. Sono considerati validi, ai fini dell'assolvimento del requisito, anche i corsi svolti in altra Regione italiana, a condizione che gli stessi siano stati autorizzati o riconosciuti dalla stessa Regione.

6. Ai fini del computo dei periodi di inserimento lavorativo indicati al precedente comma 1, eventuali periodi di lavoro a tempo parziale sono computati pro quota rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno.
7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore, conseguita ai sensi della legge regionale n. 14/2012, ha valore su tutto il territorio nazionale.
8. I cittadini comunitari in possesso di abilitazione alla professione di acconciatori, conseguita in uno Stato dell'Unione europea e riconosciuta secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, possono esercitare l'attività di acconciatore senza sostenere l'esame abilitante. Per il riconoscimento della qualifica conseguita in paesi terzi si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2013-55-UE, recepita con decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15.

Articolo 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore deve essere presentata su modulo di istanza presente sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo https://www.regione.vda.it/Portale_impreses/Artigianato/qualifiche_e_certificazione/acconciatore_i.aspx. Al fine della dimostrazione del possesso di uno fra i requisiti riportati all'articolo 1, il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare alla stessa adeguata documentazione in originale, copia conforme o, in difetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o autocertificazione, tale in ogni caso da consentire alla Struttura competente l'avvio del procedimento. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo industria_artigianto_energia@pec.regione.vda.it, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo u-profiliartigiani@regione.vda.it unitamente a copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.
2. La Struttura regionale competente definisce i termini per la presentazione delle domande e ne dà adeguata informazione ai cittadini, sia attraverso la pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta che per il tramite delle associazioni di categoria e degli organi di informazione.
3. La Struttura regionale competente verifica il possesso dei requisiti e ammette gli interessati all'esame.

Articolo 3

Standard di preparazione tecnico-culturale dei corsi

1. Il recepimento da parte della Regione Valle d'Aosta dello standard professionale nazionale di cui alla legge 174/2005, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29/03/2007, si traduce nell'articolazione di detto standard secondo il formato attraverso il quale sono rappresentati i profili professionali del Repertorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. La definizione e l'approvazione del profilo professionale di acconciatore è demandato al dirigente della Struttura regionale competente in materia di standard e certificazione delle competenze.

3. Il profilo professionale dell'acconciatore costituisce il riferimento per la progettazione formativa e per il rilascio, laddove prevista, della qualificazione in esito:
 - a) al corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, di 750 ore, al quale accedono:
 - i. i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita in esito ad un corso di qualificazione di durata biennale;
 - ii. i soggetti in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere – indirizzo acconciatura – conseguita in esito al percorso triennale di IeFP;
 - b) al corso di formazione professionale, di contenuto prevalentemente teorico, della durata di 300 ore, al quale accedono:
 - i. i soggetti in possesso di un'esperienza lavorativa qualificata della durata di 3 anni, da effettuare nell'arco di cinque anni, presso un'impresa di acconciatura, in qualità di titolare di impresa o di socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo;
 - ii. i soggetti in possesso di una esperienza lavorativa qualificata della durata minima di un anno, da effettuare nell'arco di due anni, preceduta da un rapporto di apprendistato.
4. Il possesso della qualificazione di acconciatore, conseguito in esito ai percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 costituisce titolo abilitante.
5. Contenuti, articolazione dei suddetti corsi nonché modalità del riconoscimento di crediti formativi applicabili sono disciplinati dalla Struttura competente in materia di formazione professionale, in coerenza con l'Accordo Stato-Regioni del 2007 e in accordo con la struttura competente.

Articolo 4 Esame abilitante

1. L'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore si realizza:
 - a) in ottica di economicità ed efficienza, preferibilmente in forma integrata rispetto agli esami per il conseguimento della qualificazione di "Tecnico dell'acconciatura", in esito al percorso di IeFP, o di acconciatore, in esito ai corsi di formazione di cui all'articolo 3;
 - b) in alternativa, con cadenza annuale, attraverso la nomina di apposita commissione, in presenza di almeno una richiesta.
2. Ai fini dell'organizzazione dell'esame, la Struttura competente si raccorda con la Struttura competente in materia di formazione professionale e con gli organismi di formazione eventualmente interessati.
3. La Struttura regionale competente pubblica sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta apposito avviso, volto a dare adeguata informazione ai potenziali interessati e a indicare i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'esame.

Articolo 5 Commissione

1. La Commissione per il rilascio dell'abilitazione professionale:
 - a) coincide con la Commissione istituita per il rilascio della qualificazione di acconciatore, al termine dei corsi di cui al precedente articolo 3, o di Tecnico dell'acconciatura in esito ai percorsi di IeFP, nei casi in cui l'esame abilitante si svolga in forma integrata, così come previsto al comma 1 lettera a) del precedente articolo 4;
 - b) negli altri casi è nominata con lettera dal Dirigente della Struttura competente ed è composta da:
 - un rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di presidente;
 - due esperti del settore nominati su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 83, in data 31 gennaio 2022 e al Provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022.

Articolo 6 Modalità di svolgimento dell'esame

1. L'esame abilitante, nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede lo svolgimento di una prova pratica e di un colloquio tecnico. La prova pratica deve assumere a riferimento almeno due servizi tecnici, estratti a sorte o individuati dalla Commissione tra quelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 2007:
 - predisporre un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - analizzare, dal punto di vista strutturale e funzionale, il capello, il cuoio capelluto e la barba;
 - tagliare i capelli e la barba in modo conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente;
 - sottoporre i capelli e la barba a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico;
 - assicurare che la messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento;
 - erogare il servizio di acconciatura secondo gli standard qualitativi previsti;
 - redigere e conservare in modo corretto i documenti contabili e amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio.
2. Le modalità di svolgimento degli esami sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022.
3. La comunicazione al candidato degli esiti valutativi avviene da parte della Struttura regionale competente, che rilascia l'attestato di abilitazione. È facoltà degli interessati richiedere, in caso di smarrimento o di deterioramento, il rilascio di un duplicato delle attestazioni originarie.